auto e moto

protezione InMoto

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per i motocicli e i ciclomotori

edizione agosto 2015

AXA Assicurazioni S.p.A.

ridefiniamo / la protezione

ridefiniamo / la protezione

protezione InMoto

IL PRESENTE FASCICOLO
INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione per i motocicli e i ciclomotori

edizione agosto 2015

AXA Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU
ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA
iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Sulla home page del sito **www.axa.it** è possibile registrarsi all'Area Clienti e consultare le polizze stipulate con AXA Assicurazioni.

Il sito è navigabile con pc, tablet e smartphone.

Nell'Area Clienti è possibile verificare:

- polizze attive
- coperture assicurative
- scadenze
- condizioni contrattuali

ridefiniamo / la protezione

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C101942

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I MOTOCICLI E I CICLOMOTORI

- **PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE**
- **PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI**
- **PER GLI INFORTUNI DEL GUIDATORE**
- **PER L'ASSISTENZA**
- **PER LA TUTELA LEGALE**

(predisposta in conformità del D.L.7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e Regolamento ISVAP n. 24 del 18/05/2008 e il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dall'IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

Avvertenza

E' possibile richiedere presso i punti vendita dell'impresa e nel sito internet* www.axa.it*, il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di motociclo o ciclomotore e sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Avenue Matignon 75008 Paris France – Tel +33.1.40.755.700) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: **www.axa.it**; indirizzo di posta elettronica: **infodanni@axa.it**

La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2014), ammonta a €. 812 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 601 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,46%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

Le forme tariffarie presenti nel prodotto **Protezione InMoto**, sono:

- Bonus / Malus: che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione", e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti;
  (Condizioni Speciali R.C.A. lettera F)

- Bonus / Malus con franchigia di €. 250,00: ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus-Malus, prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato;
  (Condizioni Speciali R.C.A. lettera Q)

- Bonus / Malus con franchigia di €. 500,00: ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus-Malus, prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.
  (Condizioni Speciali R.C.A. lettera R)

Protezione InMoto, è un prodotto multi garanzia destinato ai motocicli e ai ciclomotori, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro e destinato a tutelare il proprietario e il conducente:

- **per i danni involontariamente provocati agli altri mediante:**
  la garanzia di **Responsabilità civile**,
  che comprende i danni provocati a terzi, prodotti a persone o a cose dalla circolazione del motociclo o del ciclomotore, se non si prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
  (art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione – Termini di garanzia – Formule di guida", delle C.G.A.)

- **dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale del motociclo o del ciclomotore mediante:**

  la garanzia **Incendio**,
  per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento del motociclo o del ciclomotore a seguito di determinati eventi quali ad esempio l'incendio stesso , il fulmine , esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
  (art. 3.4 "Oggetto dell'assicurazione", delle C.G.A.)

  la garanzia **Furto**,
  per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento del motociclo o del ciclomotore a seguito di determinati eventi quali ad esempio il furto (consumato o tentato) e la rapina.
  (art. 3.5 "Oggetto dell'assicurazione", delle C.G.A.)

  la garanzia **Collisione, (valida solo per i motocicli esclusi gli scooter)**
  per i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento del motociclo a seguito di COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate.
  (art. 3.7 "Oggetto dell'assicurazione – Evoluzione automatica del premio Collisione", delle C.G.A.)

  la garanzia **Assicurazioni Speciali**,
  composta da un pacchetto di garanzie suddivise in gruppi predefiniti (Gruppo 1 – Pacchetto InMoto Basic, Gruppo 2 – Pacchetto InMoto Pro) contenente le garanzie complementari alla Garanzia R.C.A. e alle Garanzie Incendio e Furto.
  (art. 3.20 "Oggetto dell'assicurazione", delle C.G.A)

- **negli impegni economici, mediante:**

  la garanzia **Infortuni del Guidatore**,
  mettendo a disposizione un capitale in caso di grave infortunio o decesso dell'Assicurato
  (art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione", delle C.G.A.)

- **per l'assistenza al motociclo e alla persona, mediante:**

  la garanzia di **Assistenza (valida solo per i motocicli superiori ai 125cc.)**

  per l'aiuto tempestivo all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

  (artt. 5.1 "Validità delle prestazioni" e 5.2 "Operatività delle prestazioni", delle C.G.A.)

- **per i danni ingiustamente subiti, mediante:**

  la garanzia di **Tutela Legale**,
  per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti a seguito di un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.
  (art. 6.1 "Oggetto dell'assicurazione", delle C.G.A.)

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative regolamentate dagli articoli delle C.G.A. e più precisamente per :

- la garanzia di Responsabilità Civile l'art. 2.3 "Esclusioni e Rivalsa" delle C.G.A.
- la garanzia Incendio, gli artt. 3.9 "Esclusioni" e 3.17 "Limite massimo dell'indennizzo" delle C.G.A
- la garanzia Furto, gli artt. 3.9 "Esclusioni" e 3.17 "Limite massimo dell'indennizzo" delle C.G.A
- la garanzia Collisione, valida solo per i motocicli esclusi gli scooter, gli artt. 3.9 "Esclusioni" e 3.17 "Limite massimo dell'indennizzo" delle C.G.A
- la garanzia Assicurazioni Speciali, gli artt. 3.9 "Esclusioni" e 3.17 "Limite massimo dell'indennizzo" delle C.G.A
- la garanzia Infortuni, gli artt. 4.4 "Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio", 4.5 "Esclusioni", 4.6 "Limiti di età" e 4.7 "Persone non assicurabili" delle C.G.A
- le garanzie di Assistenza, gli artt. 5.4 "Limiti di esposizione" e 5.5 " Esclusioni – delimitazioni" delle C.G.A
- la garanzia di Tutela legale, gli artt. 6.2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione"e 6.5 "Esclusioni" delle C.G.A

Inoltre per la Responsabilità Civile, si richiama l'attenzione all'evidenza sulle C.G.A che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante sfondo retinato.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(Articolo 1901 del Codice Civile) e (Art. 1.3 "Pagamento del premio" delle C.G.A.)
Inoltre è facoltà del contraente sospendere volontariamente il contratto così come regolamentato dall'art. 1.9 "Sospensione in corso di contratto" delle C.G.A.

Avvertenza

Rivalsa

Nel caso in cui, la garanzia Responsabilità Civile non è operante e la Società abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato, il contratto prevede il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate.

Tra questi casi di esclusione della garanzia, richiamiamo la Sua attenzione sui seguenti:

- Motociclo o ciclomotore guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. (Qualora sia operante la Condizione Speciale C), la Società conserva la facoltà di rivalsa prevista per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, fino a 1.550,00 euro per sinistro);
- Motociclo o ciclomotore guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Ciclomotore omologato al trasporto di persone con la Condizione Speciale NTT) operante, la Società si riserva la possibilità di esercitare la rivalsa fino a 5.000,00 euro per sinistro;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Sottolineiamo che la Società ha deciso di rinunciare all'esercizio della rivalsa, nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro e che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; negli altri casi è ferma la facoltà di rivalsa.

(art. 2.3 “Esclusioni e rivalsa”, delle C.G.A.)

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali

Il contratto prevede l’applicazione di **franchigie** e/o **scoperti** e/o limiti massimi d’indennizzo (**massimali**), alle coperture assicurative. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.

Tali **franchigie**, **scoperti** e **massimali** opportunamente evidenziati sulle C.G.A. a sfondo retinato, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

- la garanzia di Responsabilità civile, le Condizioni Speciali RCA alle lettere:
  - Q) Bonus –malus con franchigia di €. 250,00;
  - R) Bonus –malus con franchigia di €. 500,00;
  - RI) Rimessaggio Invernale (3 mesi) è valida solo per i motocicli esclusi gli scooter.

Su richiesta del Contraente il contratto può essere stipulato con formule tariffarie che, a fronte di una riduzione del premio R.C.A., prevedono limitazioni di copertura.

Per i Ciclomotori: Z) Conducente abituale con età non inferiore a 30 anni.

Per i Motocicli esclusi gli scooter: W) Formula Guida Esclusiva;

CP) Formula Guida Conducente designato + Propietario.

In questi casi è prevista una franchigia fissa ed assoluta operante in caso di sinistro provocato da conducente diverso da quello dichiarato o da conducente con età inferiore a quella prevista in polizza. L’entità della franchigia e l’eventuale limite di età varia in base alla formula tariffaria scelta

- la garanzia Furto, l’art. 3.6 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.
- la garanzia Collisione, valida solo per i motocicli esclusi gli scooter, l’art. 3.8 “Scoperto e relativo minimo a carico dell’assicurato”, delle C.G.A.

- la garanzia Assicurazioni Speciali alle seguenti garanzie complementari:
  a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
  c) Trasporto in ambulanza:
  d) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
  e) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;
  f) Spese di dissequestro;
  g) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo;
  h) Estensioni delle garanzie Incendio e Furto al bauletto e/o borse laterali rigide;
  i) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo;
  k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
  l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico;
  m) Danni all'abbigliamento tecnico;
  n) Danni al casco.

Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile, per la garanzia Tutela Legale e la garanzia Assistenza, l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il **massimale** convenuto. Per massimale si intende l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Esempio di applicazione del Massimale

- Massimale in polizza 3.000.000,00 euro per sinistro, € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona, € 500.000,00 euro per i danni alle cose
- Danno accertato 4.000.000,00 euro sia per danni a persone che per danni a cose
- Importo liquidato € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona e € 500.000,00 euro per i danni alle cose, poiché il limite complessivo del massimale è di 3.000.000,00 euro l'importo liquidabile non può essere superiore

Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile e per le garanzie Furto e Collisione (valida solo per i motocicli esclusi gli scooter) può essere applicata, se è prevista in polizza, una **franchigia** o uno **scoperto** sull'importo indennizzato. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro con un minimo che viene indicato in polizza.

Esempio di applicazione di Franchigia:

- Franchigia prevista in polizza 500,00 per sinistro
- Danno accertato 1.500,00 euro
- Importo liquidato 1.000,00 euro (1.500,00 – 500,00 = 1.000,00)

Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro
- Danno accertato 10.000,00 euro
- Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00), poiché il 10% di 10.000,00 euro (cioè 1.000,00 è superiore al minimo di 250,00)

Esempio di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con il limite massimo di indennizzo o massimale:

- Scoperto previsto in polizza 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo

- Danno accertato 11.000,00 euro
- Importo liquidato 9.900,00 euro (pari a 11.000,00 – 10% = 9.900,00), poiché il 10% di 11.000,00 euro (cioè 1.100,00 è superiore al minimo di 250,00) e l'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro
- se invece il Danno accertato è pari a 20.000,00 euro
- Importo liquidato sarà 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro

Durata del contratto

Il contratto è di durata annuale. Se è stato emesso con una formula contrattuale che prevede alla scadenza la generazione di una proposta di rinnovo da parte della compagnia, la medesima può essere accettata o meno, da parte del contraente, senza obbligo di formalità alcuna a suo carico. (Art. 1.5 "Rinnovo del contratto" delle C.G.A.)

Avvertenza

Se, invece, il contratto non prevede la formulazione di alcuna proposta di rinnovo da parte della compagnia, lo stesso cesserà automaticamente alla scadenza e verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera O) Deroga al rinnovo delle C.G.A.)

3.1 Estensioni della Copertura

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall'art. 1.6 "Estensione territoriale" delle C.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall'art. 5.3 "Estensione territoriale" delle C.G.A.
Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall'art. 6.4 "Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione" delle C.G.A.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Ai sensi dell'art. 129 del C.D.A. sono esclusi dall'assicurazione:

- il conducente del motociclo o del ciclomotore assicurato, sia alla sua persona sia alle sue cose, nel caso in cui egli risulti responsabile del sinistro.

Limitatamente ai soli danni alle cose di proprietà non risultano garantiti (poiché non considerati terzi), i seguenti soggetti:

- il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), nonché gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2), quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l'Assicurato sia una società.

5. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
(art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle C.G.A.)
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 del C.C. o in conseguenza di cause regolamentate dall'art. 1418 del. C.C. .

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.
Il premio per i motocicli viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:

- all'Intestatario al Pubblico Registro Automobilistico;
- alle caratteristiche del motociclo;
- alla situazione dei sinistri ricavata dall'Attestato di Rischio;
- al tipo di guida.

Il premio per i ciclomotori viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:

- al Proprietario del ciclomotore in possesso del Certificato di Circolazione o del Certificato di Idoneità tecnica;
- alla situazione dei sinistri ricavata dall'Attestato di Rischio.

Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

E' consentito il frazionamento:

- semestrale, con l'applicazione di oneri aggiuntivi pari al 2,9% del premio imponibile annuo.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.L.7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro

annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

Nei casi di cessazione del rischio assicurato in corso di contratto, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione del contrassegno e della Carta Verde, l'Impresa riconosce la parte di premio R.C.A. (al netto di imposte e di altri oneri stabiliti per legge) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
(art. 1.8 "Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato delle C.G.A.) e (art. 1.11. "Risoluzione del contratto per furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato" delle C.G.A.)
Si informa che è data facoltà all'Intermediario di applicare in propria autonomia una percentuale di flessibilità a titolo di sconto commerciale. L'applicazione di eventuali sconti previsti dalla flessibilità di Agenzia è espressamente indicata sul contratto stesso

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento 9/2015, nonché consegna l'attestato di rischio per via telematica. Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente, il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
(art. 1.5 "Rinnovo del contratto" delle C.G.A.)

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

L'Impresa recupera le informazioni presenti nell'attestato di rischio direttamente per via telematica mediante la banca dati, mettendo comunque a disposizione del Contraente e, se persona diversa, dell'avente diritto nell'area riservata del sito web, ovvero con modalità telematiche aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente, l'attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso l'Impresa stessa. L'avente diritto può fare richiesta all'intermediario di una copia cartacea che verrà rilasciata senza applicazione di costi.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, (art. 2.2 "Attestato di rischio" delle C.G.A.).

Avvertenza

La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.
Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Condizione Speciale F – "Bonus/Malus") è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito AXA prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un'altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa.
(art. 2.2 "Attestazione dello stato del rischio" delle C.G.A.)

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'Art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all' Art. 1.12 "Oneri fiscali" delle C.G.A. per gli aspetti di dettaglio.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Comportamento da tenere in caso di sinistro
Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per la denuncia del sinistro Lei dovrà utilizzare possibilmente l'apposito modulo "Constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "modulo blu" (constatazione amichevole del sinistro) come previsto dall'art. 143 del C.D.A.), fornitoLe dalla Società stessa.
La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione
La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) a partire dal 1 febbraio 2007 sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** per i danni al motociclo o al ciclomotore e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
   - la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore immatricolati e muniti di targa, assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
   - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del

normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;

- il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del **"risarcimento diretto"** il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al motociclo o al ciclomotore utilizzato). L'Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al motociclo o al ciclomotore e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'Assicurato);

b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del motociclo o del ciclomotore nei termini previsti dall'art. 141 del C.D.A. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del motociclo o del ciclomotore sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il motociclo o il ciclomotore di quest'ultimo è coperta per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del C.D.A.);

c) sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dagli artt. 149 e 150 del C.D.A.**" per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
   - per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il motociclo o il ciclomotore danneggiato è disponibile per la perizia;
   - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età,

l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Avvertenza

I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all'art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all'art. 148 del C.D.A.).
E' possibile consultare i Centri di Liquidazione Danni sul sito internet **www.axa.it**
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni al motociclo o al ciclomotore o a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso
(Art. 2.4 "Modalità riguardante la denuncia di sinistri" e "Appendice R.C.A. – Cosa fare in caso di sinistro" delle C.G.A.)

12.1 Procedura per la liquidazione dell'Indennizzo

Il Contraente ha l'obbligo, previsto a suo carico dalla legge e dal contratto, di denunciare entro 3 giorni il sinistro alla Società.
Per maggiori dettagli sulle modalità di denuncia e liquidazione del danno si rimanda a:

- per le garanzie relative alla copertura dei rischi di danni materiali e diretti, alla sezione "NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO E COLLISIONE" delle C.G.A.;
- per la garanzia Infortuni del Guidatore, alla sezione "IL SINISTRO";
- per la garanzia Assistenza, alla sezione "LA RICHIESTA DI ASSISTENZA";
- per la garanzia Tutela Legale, alla sezione "IL SINISTRO".

13. Incidenti stradali con controparti estere

Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri

In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero;
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero,
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località;

- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile;
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;
- Descrizione dell'incidente.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri o con veicoli italiani

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo o immatricolato e assicurato in Italia, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere :

- in caso di veicolo con targa estera di nazionalità uguale al paese in cui il sinistro è avvenuto: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- in caso di veicolo con targa estera di nazionalità diversa dal paese in cui il sinistro è avvenuto: al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al Bureau di accadimento del sinistro;
- in caso di veicolo con targa italiana: al Bureau di accadimento del sinistro e/o direttamente alla compagnia italiana.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita richiesta al Centro di Informazioni Italiano CONSAP, all'indirizzo:

CONSAP - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma

FAX: 06.85796270

e-mail: richieste.centro@consap.it

utilizzando il **Modello A** per i sinistri con veicoli esteri e il **Modello B** per i sinistri con veicoli italiani e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Incidenti avvenuti in uno degli stati dello spazio economico europeo a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

Per tutti i casi che non rientrano nella casistica di cui sopra è necessario rivolgersi a:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Sinistri Internazionali
Corso Marconi, 10 – 10125 Torino– Italy
Tel: +39 (0)11.57 74 986
Fax: +39.(0) 2 43 44 80 72
MAIL : fax.internationalclaims81@axa.it

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del "**risarcimento diretto**" prevista dal D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A. l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.
La facoltà di rimborso è espressamente consentita anche qualora il Contraente non fosse più assicurato con AXA Assicurazioni; in tal caso il Contraente ha diritto di ottenere da quest'ultima, la riclassificazione attraverso la banca dati delle informazioni contenute nell'attestazione dello stato del rischio modificato in base al numero di sinistri che l'Assicurato ha provveduto a rimborsare.
(Condizioni Speciali R.C.A. lettera f) Bonus-malus - punto 16) Facoltà di rimborso)

15. Arbitrato

Avvertenza

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle C.G.A. all'art. 4.12 "Controversie – Arbitrato irritale" per la garanzia Infortuni del guidatore e all'art. 6.10 "Gestione del sinistro" per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

16. Accesso agli atti dell'impresa

A norma dell'art. 146 del C.D.A, il Contraente, l'Assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.
Tale richiesta può essere fatta:

- se il danneggiato ha già avuto un'offerta di risarcimento
- se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi
- se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta

In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro.
L'assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'impresa di assicurazione. In caso contrario può rivolgersi all'IVASS.

17. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
mail: reclami@axa.it
pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it
posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano
fax: +39 02 43448103

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito **www.ivass.it/PER IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.**

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l'intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.

  Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

  La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell'attivazione.
- Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo.

  Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.

  La Compagnia provvederà a rispondere all'invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute atentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).

  Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Frédéric de Courtois

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Antifurto:	impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.
Antifurto Elettronico:	sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d'allarme.
Antifurto Immobilizzatore:	sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell' estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.
Antifurto Meccanico:	sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta bloccavolante, bloccabedali, bloccadisco e simili.
Appropriazione Indebita:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.
A.R.D.:	Auto rischi diversi. Comprende le garanzie non rientranti nell'assicurazione R.C.A.
Assicurato:	a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto; b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di rischio o attestazione	documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Atto vandalico:	il danneggiamento o il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.
Audio-fono-visivi:	autoradio, lettori di nastri e/o Compact Disc, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.

Glossario

Avente diritto la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Bauletto e borse rigide laterali: accessori costruiti in materiale plastico rigido e/o in metallo espressamente realizzati per uso motociclistico e fissati, tramite appositi attacchi, al telaio del veicolo.

Carta Verde: documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde

Classe AXA: classe di merito aziendale assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione correlata alla sinistrosità pregressa per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata e che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Classe C.U.: classe di merito alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, a cui tutte le Società di assicurazione fanno riferimento e che devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative r. c. auto.

C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modificazioni.

C.D.S: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni.

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

DUERUOTE: Pubblicazione mensile edita dall'editoriale Domus ove viene riportato il valore di mercato di motocicli e ciclomotori.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Glossario

Franchigia:	somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Furto:	impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Incendio:	combustione con fiamma di beni materiali, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Locatario:	l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali:	somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
Optional:	ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.
Parti:	Contraente e Società.
Polizza:	documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del Veicolo:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina:	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.:	Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.
Risarcimento:	somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto:	procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1° febbraio 2007.
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa:	azione esercitata dalla Società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati

Glossario

Scoperto:	percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro:	a) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; b) nel settore Tutela Legale: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
Società:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Tariffa:	condizioni di premio e norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
Tutela Legale:	assicurazione di tutela legale ai sensi del C.D.A. artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
Valore a nuovo:	valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie IVA inclusa (salvo diversa pattuizione).
Valore Commerciale:	valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Veicolo:	Il motociclo, il ciclomotore, il quadriciclo, triciclo o motoslitta oggetto dell'assicurazione.

Protezione InMoto

Condizioni Generali di Assicurazione

contratto di assicurazione per i motocicli e i ciclomotori

edizione 08/2015

PAGINA BIANCA

Indice

Capitolo 1: Condizioni che regolano l'assicurazione in generale	pag.	2
Capitolo 2: Condizioni che regolano l'assicurazione R.C.A.	pag.	9
Le Prestazioni	pag.	9
Le Limitazioni	pag.	11
Il Sinistro	pag.	11
Le Condizioni Speciali R.C.A	pag.	13
Capitolo 3: Condizioni che regolano l'assicurazione A.R.D.	pag.	24
Norme comuni a tutte le garanzie A.R.D .	pag.	24
Garanzia Incendio	pag.	25
Garanzia Furto	pag.	25
Garanzia Collisione	pag.	26
Le Limitazioni	pag.	27
Le Condizioni Particolari A.R.D.	pag.	28
Norme che regolano i casi di sinistro: garanzie Incendio, Furto, Collisione	pag.	29
Le Assicurazioni Speciali	pag.	33
Capitolo 4: Condizioni che regolano l'assicurazione Infortuni	pag.	39
La Portata dell'assicurazione	pag.	39
Le Limitazioni	pag.	42
Il Sinistro	pag.	44
Capitolo 5: Condizioni che regolano l'assicurazione Assistenza	pag.	46
Definizioni	pag.	46
Premessa	pag.	47
Condizioni comuni	pag.	47
Le Prestazioni	pag.	50
La Richiesta di Assistenza	pag.	57
Capitolo 6: Condizioni che regolano l'assicurazione Tutela Legale	pag.	58
Premessa	pag.	58
La Portata dell'assicurazione	pag.	58
Il Sinistro	pag.	61
Appendice R.C.A. - Cosa fare in caso di sinistro	pag.	63
Appendice R.C.A. - Scala comune di corrispondenza	pag.	66
Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"	pag.	67

Capitolo 1: Condizioni che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Agenzia o alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Tra i fattori che influiscono sulla valutazione del rischio si intendono età, professione, luogo (cap e provincia) di residenza o della sede legale del proprietario (o locatario in caso di leasing). Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.
Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing, se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A. qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A. la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 – Rinnovo del contratto

L'eventuale proposta di rinnovo del contratto con evidenza del nuovo premio, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, verrà messa a disposizione del Contraente presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, come definita al comma precedente, si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente dietro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.
Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 1.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, del Principato di Monaco e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche gli Stati dell' Islanda della Norvegia, Croazia e Liechtenstein).
L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C. (o l'ultimo comma del precedente art. 1.5 - "Rinnovo del contratto"), la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e dal successivo Art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa".

Art. 1.7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - trasferimento della proprietà del veicolo

Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.
Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo

alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

a) **Trasferimento con sostituzione veicolo.** Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede all'eventuale conguaglio del premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 1.3 - "Pagamento del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.
   Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
   La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito CU in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

b) **Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione**. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì alla restituzione del certificato, contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.
   La Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all'annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

c) **Trasferimento con annullamento del contratto.** Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
   Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.
   Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all'Agenzia o alla Società il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l'incarico non vada a buon fine e l'Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe di ingresso (classe di merito C.U. 14) sempre che l'Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.
È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.9 - "Sospensione in corso di contratto".

Art. 1.8 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del C.D.S. (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente in sostituzione dell'attestazione del P.R.A. può fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all'Art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve di diritto e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.
Nel caso di vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione del contratto, su richiesta del Contraente e dalla data di restituzione alla Società di certificato e contrassegno, il premio R.C.A. corrisposto e non usufruito, viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge.
Per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee) la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. In tal caso l'Assicurato - fermi il Contraente e il proprietario assicurato - che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito CU già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società.

Art. 1.9 - Sospensione in corso di contratto

1. Per Motocicli di tutte le cilindrate e scooter con cilindrata > 150 c.c. (in alternativa al rimessaggio invernale)

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione in Agenzia del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde e del contestuale pagamento del relativo premio fisso dovuto.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione (senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia) il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore 60 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 60 giorni, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché, di frazionamento.
La riattivazione del contratto, effettuata in base alle condizioni e alla tariffa applicata al momento della sospensione e fermi il Contraente e il proprietario assicurato, deve essere effettuata prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza di contratto né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione né all' importo pagato al momento della sospensione (premio fisso necessario per sospendere la copertura assicurativa); viene invece rimborsato l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni).
Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno, nonché per i ciclomotori e gli scooter di cilindrata inferiore ai 151 cc.
All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente.
La sospensione di polizze può essere richiesta esclusivamente una volta per anno solare.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 1.11 - "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo".

2. Per tutti i veicoli

La sospensione è inoltre consentita per il veicolo assicurato, senza sovrappremio sul premio R.C.A. nei seguenti casi:

- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, sempre che non sia stata prevista la cessione del contratto così come disciplinato dall'Art. 1.7 "Variazione di rischio - Trasferimento della proprietà del veicolo".
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, sempre che non sia stato effettuato il rimborso del premio previsto dall'Art. 1.8 "Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo assicurato";

- malattia o infortunio del Contraente/Assicurato che comporti l'applicazione di un tutore o di gessatura o comunque un'inabilità temporanea non inferiore a 30 giorni tale da non consentire la guida veicolo assicurato; tali circostanze devono essere comprovate da referto di pronto soccorso o certificato di ricovero/dimissione rilasciato da un istituto di cura.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 60 giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 60 giorni, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 60 giorni, con rinuncia, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché, di frazionamento.
La riattivazione del contratto - effettuata in base alle condizioni e alla tariffa applicata al momento della sospensione e fermi il Contraente e il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni). All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 1.11 - "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo".

Art. 1.10 - Contratti di durata inferiore ad un anno

I contratti di durata inferiore ad un anno non prevedono la sospensione.
Non sono ammesse variazioni di alcun tipo tranne per le seguenti eventualità:

a) elevazione dei massimali R.C.A.;
b) reimmatricolazione del veicolo;
c) trasferimento di residenza del proprietario/locatario o variazione della sede legale.

Tutte le circostanze di cui sopra dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 1.11 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 (fermo l'eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283) del C.D.A. l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Nei casi predetti il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.
Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo del C.C. l'Assicurato ha diritto (previa presentazione di denuncia rilasciata dall'Autorità competente di furto totale o di circolazione contro la volontà dell'Assicurato) al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A. al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.
Il Contraente e se persona diversa gli aventi diritto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso l'Impresa stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) hanno diritto alla consegna dell'ultimo l'attestato di rischio.
In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso). Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).
Qualora l'Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore.

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura dell'Impresa l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, l'Impresa avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.13 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

LE PRESTAZIONI

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia - Formule di guida

La Società assicura, in conformità alle norme del C.D.A. del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione; a tal fine si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,00 per sinistro.
L'assicurazione R.C.A. può essere prestata nelle seguenti formule (si intende operante la formula espressamente indicata in polizza):

- **guida libera.** In questo caso si intende operante quanto previsto dalla Condizione Speciale R.C.A. - GL) Formula guida libera;
- **guida esclusiva**. In questo caso si intende operante quanto previsto dalla Condizione Speciale R.C.A - W) Formula guida esclusiva (prestabile unicamente per i motocicli, esclusi gli scooter);
- **guida conducente designato + proprietario**. In questo caso si intende operante quanto previsto dalla Condizione Speciale R.C.A. - CP) Formula guida conducente designato + proprietario (prestabile unicamente per i motocicli, esclusi gli scooter).

La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali".
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra loro.

Art. 2.2 - Attestazione dello stato del rischio

L'Impresa, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al Contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l'attestato di rischio.
Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web, ovvero è reso disponibile con modalità telematiche aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza.
Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, l'Impresa consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'Impresa non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l'Assicurato proprietario.

LE LIMITAZIONI

Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al C.D.S." (convertito in Legge n. 214/03), qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del C.D.S.;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.D.A. la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

IL SINISTRO

Art. 2.4 - Modalità per la denuncia di sinistri (si veda anche quanto previsto dall'appendice r.c.a. sulla disciplina del risarcimento diretto - d.p.r. n. 254/2006)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o direttamente alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe nonché, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39 e previsto dall'art. 143 del C.D.A.) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza

ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro, nonché se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137 nonché quanto previsto dagli artt. artt. 143, 148 e 149 del C.D.A.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2.5 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.

Le "condizioni speciali R.C.A." sono contraddistinte da apposite lettere che, se operanti, vengono riportate sulla polizza ed integrano la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione.
Il passaggio da una formula di assicurazione all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto su esplicita richiesta del Contraente.

A) Veicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente.

F) Bonus-malus

1) **Forma tariffaria** - La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione come definito al punto seguente. Essa si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus
1	0,796	2 a 1	-1,85%	10	0,927	11 a 10	-1,59%
2	0,811	3 a 2	-1,70%	11	0,942	12 a 11	-1,46%
3	0,825	4 a 3	-1,79%	12	0,956	13 a 12	-1,54%
4	0,840	5 a 4	-1,64%	13	0,971	14 a 13	-2,90%
5	0,854	6 a 5	-1,73%	14	1,000	15 a 14	-16,25%
6	0,869	7 a 6	-1,59%	15	1,194	16 a 15	-22,47%
7	0,883	8 a 7	-1,67%	16	1,540	17 a 16	-18,56%
8	0,898	9 a 8	-1,64%	17	1,891	18 a 17	-18,39%
9	0,913	10 a 9	-1,51%	18	2,317	-	-

La tabella esplicita altresì le percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione

2) **Periodi di osservazione** - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
   - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
   - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) **Classe di ingresso** - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (classe di ingresso) se relativo a:
   a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
   b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

   Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'atto di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

4) **Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo** (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) Unicamente per il Contraente consumatore, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. AXA (o proviene da altra Compagnia assicurativa) o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla stessa classe di merito AXA e C.U. prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'Art. 2.2 – Attestazione dello stato del rischio).

   Per la corretta applicazione della suddetta disposizione si dovrà, qualora il Contraente risulti proprietario/Intestatario al P.R.A. di più veicoli già assicurati con differenti classi di merito, fare riferimento al veicolo avente la classe di merito più favorevole. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con la Società con altro prodotto Auto, che prevede diverse classi di merito interne AXA ,al contratto è assegnata all'atto della stipulazione la classe interna AXA più favorevole per l'Assicurato in base a quella indicata nell'attestazione e stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.

5) **Veicolo assicurato in precedenza con forma tariffaria diversa** - Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus" (es. Assicurazione con franchigia fissa), il Contraente deve presentare l'attestazione dello stato del rischio rilasciata dall' assicuratore ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, rilevata dalla banca dati (se l'attestazione non riporta la classe C.U. si applicano i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006).

6) **Veicolo già in precedenza assicurato con altra compagnia** – Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilevata dalla banca dati, ed in particolare della classe di conversione universale C.U. ivi indicata e dell'eventuale sinistrosità pregressa in essa riportata, come previsto dalla seguente tabella:

Classe di merito Bonus/Malus di assegnazione

Classe C.U.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe AXA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora invece il veicolo fosse già assicurato con l'Impresa, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati sia per la Classe CU che per la Classe AXA.

Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca bati, l'Impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'Impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'Impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

7) **Attestazione di rischio riferita a contratto scaduto da più di 12 mesi e con veicolo che non ha circolato** - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da almeno 1 anno e non più di 5 dalla data di scadenza del precedente contratto ovvero, alla Classe 14 qualora siano trascorsi più di 5 anni. Tale disposizione è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto.

8) **Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno** - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il Contraente è tenuto ad esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da non più di 5 anni ed a sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo.

9) **Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione** - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore.

In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito C.U. alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

10) **Revisione della classe di merito** – La classe di merito può essere soggetta a revisione, sulla base delle verifiche effettuate dall'Impresa a seguito della dichiarazione del Contraente come disciplinato dal comma 6.
L'eventuale differenza di premio sarà rimborsata (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) o richiesta dall'Impresa al Contraente.

11) **Veicolo precedentemente assicurato all'estero** - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di ingresso (classe C.U. 14), a meno che il Contraente non consegni dichiarazione sulla sinistrosità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale secondo i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
La dichiarazione dell'assicuratore estero si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

12 **Veicolo assicurato a seguito del furto di altro veicolo assicurato presso altra impresa assicuratrice** - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo assicurato presso altra Impresa assicuratrice e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall'attestato di rischio, rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.

Qualora l'attestazione sullo stato di rischio non risulti nella banca dati oltre alla copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente dovrà essere rilasciata una dichiarazione come previsto dal comma 6 che precede.

13) **Evoluzione delle classi di merito** - Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale anche per il caso di risarcimento di un sinistro con danni a persona.

In riferimento al Provvedimento ISVAP 2590 in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione a riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta "Tabella delle regole evolutive".
La penalizzazione di classe si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale mentre, in caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell' 11% o superiore).

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

14) Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

15) Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato - anche parzialmente – e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, La Compagnia addebita al Contraente, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo

alla liquidazione, la maggiorazione precedentemente non applicata, se dovuta. L'Impresa provvederà all'invio alla banca dati ANIA delle informazioni aggiornate

16 Facoltà di rimborso - - È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa tabella offrendo all'Impresa, ad ogni scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), il Contraente al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it). In tal caso la Compagnia rilascerà una nuova attestazione sullo stato del rischio. Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente nel corso dell'annualità in scadenza e può essere esercitata indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con La Compagnia. In tal caso l'Imoresa provvederà all'invio alla banca dati delle informazioni aggiornate.

17 Sostituzione del contratto - In caso di sostituzione in corso d'anno del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si verifichi cambio di settore tariffario.

La sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario consente il mantenimento della classe di merito maturata purché, non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.

19) Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente) o di sua consegna in conto vendita.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

20) Furto del veicolo - In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata purché, quest'ultimo venga assicurato entro 5 anni (12 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto e non si verifichi cambio di settore tariffario. Nel caso in cui la stipulazione della polizza avvenga successivamente sarà assegnata la classe C.U. 14.

21) Ritrovamento del veicolo rubato - Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso (classe C.U. 14).

22) **Ritrovamento del veicolo rubato dopo risoluzione del contratto** - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

23) **Pluralità di intestatari** - Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi sussiste in capo a quest'ultimo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e successiva intestazione del nuovo veicolo ad uno solo di essi).

O) Deroga al rinnovo

A deroga dell'art. 1.5 "Rinnovo del contratto", delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non genererà proposta di rinnovo. Verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Q) Bonus-malus con franchigia di € 250,00

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C.A. F) Bonus-Malus.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

R) Bonus-malus con franchigia di € 500,00

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C.A. F) Bonus-Malus.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

T) Targhe speciali

Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT) e pertanto, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.

V) POLIZZA CON VINCOLO

- ***Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore***

  La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria e pertanto la Società si obbliga, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

  a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
  b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
  c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento delle eventuali rate intermedie scadute del premio di assicurazione;
  d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto, collisione, mini-collisione, Kasko, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

- ***Veicoli locati in leasing***

  Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria stessa:

  a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
  b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
  c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento delle eventuali rate intermedie scadute del premio di assicurazione.

  Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto, collisione, mini-collisione, kasko del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Z) Conducente abituale con età non inferiore a 30 anni (operante solo per ciclomotori)

Il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto da persona di età non inferiore a 30 anni.
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di € 250,00 operante in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 30 anni.
Qualora l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia" in caso di sinistro provocato da conducente di età inferiore a 30 anni la franchigia applicata per ogni sinistro sarà pari alla somma delle due franchigie.
Si precisa che la franchigia non è operante qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

W) Formula Guida Esclusiva (formula ammessa solo per i motocicli, esclusi gli scooter, con proprietario persona fisica unico intestatario al p.r.a. del veicolo assicurato)

Il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).
Quando espressamente indicato in polizza che l'assicurazione è stipulata nella formula Guida Esclusiva l'assicurazione R.C.A. prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato qualora, in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal proprietario (intestatario al P.R.A.) del veicolo.
Si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

1) qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o, nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
2) per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso effettuato corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

GL) Formula Guida Libera

L'assicurazione R.C.A. è operante senza alcuna franchigia in caso di sinistro provocato da conducente abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

CP) Formula Guida Conducente Designato + Proprietario (formula ammessa solo per i motocicli, esclusi gli scooter, e sempre che siano stati indicati in polizza i dati del conducente designato)

Il Contraente dichiara che il veicolo è abitualmente condotto dal conducente designato indicato in polizza o dal proprietario del veicolo assicurato.
Quando espressamente indicati in polizza i dati del conducente designato (nome, cognome, indirizzo) l'assicurazione R.C.A. prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal conducente designato indicato in polizza e diverso dal proprietario o locatario del veicolo.
A completamento e chiarimento di quanto indicato in polizza, si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

1) qualora alla guida del veicolo si trovi il proprietario (intestatario al P.R.A.) o il locatario del veicolo;
2) qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
3) per i danni derivanti da manovre a mano del veicolo sempre che con motore spento o qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia.
Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

RI) Rimessaggio invernale (3 mesi) (polizza annuale con rimessaggio invernale valido solo per i motocicli, esclusi gli scooter, ed in alternativa alla sospensione di polizza)

Il Contraente/Assicurato fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., che provvederà al rimessaggio invernale del veicolo assicurato con la presente polizza, **pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.** La mancata comunicazione di variazione delle suddette circostanze può costituire circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'Art. 1.1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

L'assicurazione R.C.A. è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00 per sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro si rilevi che il veicolo fosse comunque in circolazione ai sensi del C.D.A. del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni (anche se fermo su area pubblica) durante il periodo previsto per il rimessaggio invernale, cioè dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

La suddetta franchigia non è operante nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso

effettuato corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
Le garanzie Furto e Incendio, le garanzie A.R.D. (non connesse con la circolazione del veicolo) e Tutela Legale, qualora prestate, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, sempre che sia stato regolarmente pagato il premio alle rispettive scadenze, così come previsto dall'Art. 1.3 - "Pagamento del premio".
Le garanzie Collisione e Infortuni, qualora prestate, non sono operanti durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato.
Le Prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del veicolo, qualora previste in polizza, sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato. Restano invece operanti le Prestazioni di Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. Servizio Informazioni) ovvero le prestazioni iniziate durante il periodo di circolazione ed ancora in corso durante il periodo di rimessaggio invernale (es. Abbandono legale del veicolo all'estero, ecc.).
In deroga a quanto previsto in premessa il Contraente/Assicurato qualora intenda utilizzare il veicolo anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annua), sostituire il contratto "Rimessaggio invernale" con altra polizza della Società senza clausola "Rimessaggio invernale", fermo il pagamento del relativo conguaglio del premio.

UU) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato (valida solo se espressamente prevista da apposita convenzione)

Premesso che il veicolo assicurato è locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza.
Se il contratto prevede le sole garanzie A.R.D. a deroga dell'Art. 1.5 - "Rinnovo del contratto", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

NTT) NO Terzi Trasportati (operante solo per ciclomotori)

Fermo restando che, per il guidatore minorenne vale quanto previsto dall'articolo 2.3 per il trasporto effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, nel caso di conducente maggiorenne il Contraente dichiara:

a) che il veicolo abitualmente condotto è omologato al trasporto di terzi;
b) di essere a conoscenza che è possibile il trasporto di altra persona solo a condizione che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.

Tuttavia, dichiara di avvalersi della facoltà di NON trasportare nessun passeggero sul veicolo assicurato, usufruendo pertanto di un'agevolazione tariffaria.
Premesso ciò, quando è espressamente indicato in polizza che l'assicurazione è stipulata senza la possibilità di trasportare un passeggero, il trasporto dello stesso determinerà per ogni sinistro la possibilità da parte della Società di esercitare la rivalsa degli importi pagati fino al limite massimo di €. 5.000,00 per evento.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE A.R.D.

Art. 3.1 - Somma assicurata (vedi anche Art. 3.12 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice risultanti dalla fattura di acquisto od altra documentazione equivalente (esclusi, in ogni caso, gli eventuali audio – fono – visivi e/o navigatori satellitari anche se previsti nella dotazione di serie dalla casa costruttrice).
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza.

Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, adeguerà automaticamente il valore del veicolo assicurato al valore di mercato. Diversamente qualora il valore del veicolo assicurato non sia presente nell'archivio informatico della Società, la stessa su specifica richiesta del Contraente, adeguerà il valore, procedendo alla modifica del premio in corso.

Art. 3.3 - Surrogazione

Qualora l'assicuratore abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto alla Società ai sensi dell'art. 1203 C.C.

GARANZIA INCENDIO (valida se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 3.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, se assicurati, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

GARANZIA FURTO (valida se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 3.5 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, se assicurati, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.
L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati o nel caso in cui non sia stato adottato, durante la sosta su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio.

Art. 3.6 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto di uno scoperto del 15% con il minimo di € 100,00 ovvero, per ciclomotori e quadricicli leggeri, con uno scoperto del 25% e il minimo di € 150,00
Tuttavia qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.

GARANZIA COLLISIONE (valida solo per i motocicli, esclusi gli scooter, se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 3.7 - Oggetto dell'assicurazione - evoluzione automatica del premio collisione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, se assicurati, ovvero per danno da COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate, purché verificatisi su strade asfaltate o pavimentate in Europa.
Il premio della garanzia Collisione è correlato a quello previsto per la copertura R.C.A. e risulterà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza successiva alla stipulazione del contratto, in misura proporzionale.
Relativamente a carenature, parabrezza, cupolini e simili l'assicurazione è operante sempre che le stesse siano comprese nella somma assicurata e costituiscano dotazione di serie del veicolo o - se optional - l'Assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente la data del sinistro).
Non sono assicurabili con la garanzia Collisione i veicoli espressamente studiati per l'utilizzo specifico in fuoristrada cioè classificati enduro professionale e trial.

La garanzia Collisione non è operante per i danni causati da:

1) caduta o scivolata (ad esempio per fondo bagnato, sdrucciolevole, ghiaccio o neve, ecc.);
2) uscita di strada e ribaltamento;
3) collisione o urto con ostacoli fissi;
4) collisione o urto con veicolo non identificato;

L'assicurazione Collisione non comprende i danni:

a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle condizioni che regolano l'assicurazione R.C.A. salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato";
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote - cerchi, pneumatici ed eventuali camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno al telaio, alla parte ciclistica o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;
f) verificatisi al di fuori dell'Europa, anche se nel territorio di Stati facenti parte del sistema Carta Verde (ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.6 - "Estensione territoriale");
g) a specchietti retrovisori, tubi paramotore, paramani, coprigambe e parapioggia, bauletti, borse (rigide o morbide) installate sul veicolo, anche se facenti parte della dotazione di serie;
h) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino di verniciature, aerografie, adesivi ed altre personalizzazioni estetiche non di serie;
i) conseguenti ai maggiori costi per il ripristino o la sostituzione di ricambi speciali, accessori, aggiunte, modifiche o migliorie apportate al veicolo non previste in origine dalla casa costruttrice del veicolo se l'Assicurato non è in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data del sinistro).

Art. 3.8 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro Collisione l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto dello scoperto pari al 20% con il minimo di € 500,00. Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.
Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.

LE LIMITAZIONI

Art. 3.9 - Esclusioni

Per tutte le garanzie A.R.D. l'assicurazione non comprende:

a) i danni agli eventuali audio-fono-visivi o navigatore satellitare, anche se previsti nella dotazione di serie;

b) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

d) salvo che per la garanzia Collisione, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;

e) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;

f) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;

g) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;

h) i danni causati da caduta dal cavalletto, imputabile a qualsiasi motivo, anche se connessa direttamente o indirettamente ad eventi atmosferici o atti vandalici;

i) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D.
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e/o nei casi espressamente previsti)

1) Antifurto elettronico e/o immobilizzatore

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto elettronico e/o immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del veicolo.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione (es. telecomando e simili) per l'inserimento dell'antifurto.

2) Antifurto meccanico

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto meccanico.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

3) Marchiatura permanente con trasponder e simili

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è stato contrassegnato con appositi "marchi elettronici/trasponder" rilevabili attraverso speciali scanner e/o contrassegnato con marchiatura permanente da parte di ditta specializzata con incisione e/o applicazione di speciali sticker di riconoscimento.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione che il veicolo è stato sottoposto a marchiatura permanente da parte di ditta specializzata con trasponder e/o altri sistemi identificativi simili.

4) Veicolo abitualmente ricoverato (ricovero notturno)

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente il veicolo assicurato, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarlo abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.
In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

7) Abrogazione dello scoperto (fermo il minimo o franchigia)

L'Art. 3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato" delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D. si intende così modificato.
La garanzia Furto e Rapina è prestata senza applicazione di scoperto, pertanto per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto di una franchigia (o minimo) di € 100,^{00}.
Tuttavia qualora il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato sia diverso da quello sopra indicato, si intende prevalente quello stampato sul contratto.

NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO, COLLISIONE

Art. 3.10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 3.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.12 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata dalla Società (DUERUOTE) al momento del sinistro o, (qualora non siano disponibili) alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. 3.13 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al valore a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore commerciale al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. 3.12- "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno è pari:

- al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale applicabile alle parti sostituite, salvo che per: batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari ANIA e/o ai manuali d'officina della Casa Costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,^{00} per sinistro.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 3.14 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 3.15 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3.17 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.18 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare, in caso di ritrovamento del veicolo, l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 3.19 - "Recupero delle cose rubate";
3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.

Art. 3.19 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integralmente, e l'assicurato dovrà rilasciare alla Società la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

LE ASSICURAZIONI SPECIALI
(Valide quelle indicate in polizza o previste dal gruppo richiamato in polizza)

Art. 3.20 - Oggetto dell'assicurazione

Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.
Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio di patente", e) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 2.4 e 2.5 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. A.
Relativamente alle garanzie: l) "Danni conseguenti a furto di cose non assicurate", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 3.1, 3.2, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19 delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D.

Gruppo 1) - Pacchetto InMoto Basic (non vendibile per quadricicli, motocarrozzette, motoslitte)
Si intendono comprese le seguenti garanzie:

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
b) Neo patentati in attesa di rilascio di patente;
c) Trasporto in ambulanza;
d) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
e) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità;
f) Spese di dissequestro;
g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo.

Gruppo 2) - Pacchetto InMoto Pro (non vendibile per quadricicli, motocarrozzette, motoslitte)
Si intendono comprese tutte le garanzie previste dal Gruppo 1) più le seguenti garanzie:

h) Estensione della garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse rigide laterali;
i) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo;
j) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate;
k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale;
l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico;
m) Danni all'abbigliamento tecnico;
n) Danni al casco.

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.D.A. risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":

a) il conducente e il proprietario del veicolo;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

b) Neo patentati in attesa di rilascio patente

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento amministrativo per guida senza patente nei confronti del conducente.

La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione di R.C.A.

c) Trasporto in ambulanza
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.
La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,00 per evento.

d) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.

e) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.

f) Spese di dissequestro
Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro.
Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio e comunque fino a concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro.

g) Rimborso delle spese per noleggio di un veicolo sostitutivo
In caso di perdita totale del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina o collisione, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro veicolo o di un'autovettura, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro per un massimo di 10 giorni per sinistro (o fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo del veicolo, se verificatosi prima dello scadere dei 10 giorni).
Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,00 per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,00 per anno assicurativo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

h) Estensione della garanzie incendio e furto al bauletto e/o borse laterali rigide

In presenza di operatività delle garanzie incendio e furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società indennizza anche i danni per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide laterali fino ad un massimo di € 100,00. Nel caso di bauletto e borse fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Nella denuncia presentata alle Autorità competenti l'Assicurato dovrà indicare che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attacchi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.

L'ammontare del danno è determinato dal costo di sostituzione del bauletto/borsa con altro dello stesso tipo o similare, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale (determinato nel 5% annuo con il massimo del 50%).

La garanzia è valida sempre che in polizza sia indicato SI nell'apposita casella "Bauletto/Borse laterali rigide" e/o che l'Assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data dell'incendio, furto o rapina) o di altra documentazione probatoria (fotografica o video) che il veicolo assicurato era dotato di serie o come accessorio (anche after market) di bauletto e/o borse rigide laterali.

In presenza della sola documentazione fotografica o video senza documentazione d'acquisto, la liquidazione avviene con il massimo di € 50,00 per bauletto/borsa. In ogni caso l'importo liquidato per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide laterali si intende in aggiunta a quanto previsto per la perdita totale del veicolo dalla garanzia incendio o furto (o rapina), fermo comunque il limite massimo di indennizzo previsto dall'Art. 3.17 - "Limite massimo dell'indennizzo".

i) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo

In presenza di operatività della garanzia furto, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:

- l'apertura del congegno antifurto meccanico (catena, archetto rigido, bloccadisco e simili) e/o dell'eventuale antifurto elettronico;
- l'apertura e/o l'eventuale sostituzione delle serrature del blocchetto di avviamento del veicolo assicurato con altre dello stesso tipo;

A causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle relative chiavi o congegni elettronici di apertura fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare scontrino, ricevuta fiscale, fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

j) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

k) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:

1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia è presta fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.

l) Rimborso spese per antifurto meccanico o elettronico

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un nuovo antifurto elettronico o antifurto meccanico fino alla concorrenza di € 100,00 per ogni sinistro. La garanzia è valida sempre che l'Assicurato assicuri con la Società altro veicolo in sostituzione di quello sottratto.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale probante le spese sostenute), nonché di copia conforme della denuncia di furto del veicolo sottratto fatta alle Autorità.

m) Danni all'abbigliamento tecnico

In caso di incidente da circolazione, regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate, la Società indennizza anche i danni all'abbigliamento tecnico danneggiato fino ad un massimo di € 70,00 per stivali, di € 50,00 per guanti, di € 100,00 per ogni altro capo tecnico indennizzabile (tuta in pelle, giubbino, giacca o pantaloni tecnici), comunque con il massimo di € 150,00 per sinistro e di € 300,00 per anno assicurativo.

La garanzia è operante dietro presentazione dell'abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso (non sono indennizzabili i danni di sola natura estetica come piccoli graffi o rigature). Per abbigliamento tecnico si intendono esclusivamente i seguenti capi: stivali; guanti; tuta in pelle, giubbino, tuta, giacca e/o pantaloni tecnici realizzati in pelle e/o in materiale sintetico espressamente realizzati per i motociclisti. da ditte specializzate nell'abbigliamento moto.

In presenza di presentazione di capi di abbigliamento non espressamente studiati per il motociclismo anche se tipo sportivo e/o della sola presentazione dell'abbigliamento tecnico danneggiato senza relativa documentazione d'acquisto, la liquidazione avviene in modo forfettario con il massimo di € 100,00 per sinistro.

La presente garanzia è operante in caso di incidente da circolazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo restando che la Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del terzo responsabile civile.

In presenza di operatività della garanzia infortuni, la presente garanzia è operante, dietro presentazione dell'abbigliamento danneggiato, anche in caso di semplice caduta o scivolata senza coinvolgimento di altri veicoli o di terzi danneggiati, sempre che l'Assicurato sia in grado di presentare il referto del pronto soccorso o certificato di ricovero/dimissioni in caso di ricovero in istituto di cura.

In ogni caso, l'importo liquidato per i danni all'abbigliamento tecnico si intende in aggiunta a quanto eventualmente previsto per la garanzia Infortuni o per la garanzia Collisione, qualora operanti, senza applicazione del limite massimo di indennizzo previsto dall'Art. 3.17 - "Limite massimo dell'indennizzo".

n) Danni al casco

In caso di incidente da circolazione causato da collisione accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero con persone identificate e regolarmente denunciato a termini dell'assicurazione R.C.A. la Società indennizza i danni materiali e diretti al casco danneggiato fino ad un massimo di € 100,00 per singolo casco e di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è operante dietro presentazione del casco danneggiato sempre che:

- il casco presenti abrasioni, rigature, incrinature o rotture tali da comprometterne la sicurezza d'uso (non sono comunque indennizzabili i soli danni alla visiera o i danni di natura estetica a verniciature e/o aerografie);
- il casco sia dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea ECE/ONU (il marchio di omologazione internazionale è composto da un cerchio all'interno del quale è scritta una E seguita da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione, es. E3, Italia);
- l'Assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data del sinistro).

In presenza della sola presentazione del casco danneggiato senza alcuna documentazione d'acquisto, la liquidazione avviene con il massimo di € 50,00 per casco.

La presente garanzia è operante in caso di incidente da circolazione a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fermo restando che la Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del terzo responsabile civile.

In ogni caso l'importo liquidato per i danni al casco si intende in aggiunta a quanto previsto per la garanzia "Danni all'abbigliamento tecnico" qualora operante.

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione dello stesso.
La garanzia è valida soltanto quando:

- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Nell'ambito dell'operatività della garanzia, nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche:

1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da malattia;
6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 - "Esclusioni".

Art. 4.2 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 4.3 - Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita anatomica o funzionale di:
- un arto superiore 70%
- una mano o un avambraccio 60%
- un pollice 18%
- un indice 14%
- un medio 8%
- un anulare 8%
- un mignolo 12%
- falange ungueale del pollice 9%
- una falange di altro dito della mano ..... 1/3 del dito

Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera 20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10%
Paralisi completa del nervo radiale 35%
Paralisi completa del nervo ulnare 20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50%
- un piede 40%
- ambedue i piedi 100%
- un alluce 5%
- un altro dito del piede 1%
- la falange ungueale dell'alluce 2,5%

Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35%
Anchilosi del ginocchio in estensione 25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di frattura scomposta di una costa 1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%

- 12ª dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo .2%
Esiti di frattura del sacro 3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme.....5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio 25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi 100%
Sordità completa di un orecchio 10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi 40%
Perdita della voce 30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale 4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
Perdita anatomica di un rene 20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10%

Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.4 – Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:

a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.

AXA rimborsa altresì le spese per:

e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di 2.000,00 euro per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza dell'80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato con il minimo di 50,00 euro, per sinistro e per persona.

Il suindicato scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o una gessatura.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Estensione della garanzia per Diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l'Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a 50,00 euro per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero.

Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria suddetta verrà corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'Assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria suindicata per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'Assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria suindicata a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria verrà corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura verrà corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

LE LIMITAZIONI

Art. 4.5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
f) causati da guerra o insurrezioni;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi:

h) gli infarti e le ernie;
i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S).

Art. 4.6 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:

a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell'80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

Art. 4.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.8 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

IL SINISTRO

Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
In caso di operatività della garanzia "Diaria da ricovero per infortunio", la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 4.3 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891.C.C.

Art. 4.12 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,

contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 4.14 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Capitolo 5: Condizioni che regolano l'assicurazione Assistenza

DEFINIZIONI

Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione "Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.

Centrale Operativa: la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell'Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Domicilio: il luogo di abitazione dimora abituale dell'Assicurato; per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.

Guasto: ogni evento fortuito occorso al veicolo tale da rederne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche la foratura del pneumatico, l'arresto del veicolo dovuto a mancanza e/o errore carburante ed esaurimento batteria.
Non sono considerati guasti lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo, il blocco dell'antifurto, così come tutti i guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico (es. fari, ecc).

Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.

Capitolo 5: Condizioni che regolano l'assicurazione Assistenza

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA affidata alla **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.** - Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA - Tel. Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia) – Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.
Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Qualora operante la Condizione Speciale R.C.A - RI) RIMESSAGGIO INVERNALE del veicolo assicurato, le Prestazioni di Assistenza direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. soccorso stradale, ecc.) sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

CONDIZIONI COMUNI

Art. 5.1 - Validità delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato.

Art. 5.2 - Operatività delle prestazioni

La copertura assicurativa opera per il veicolo assicurato:

- sempre che la richiesta della prestazione avvenga mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- nel limite di una prestazione per veicolo per anno assicurativo salvo quanto espressamente previsto per la prestazione "Soccorso Stradale";
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato si trovi all'estero, alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. 5.3 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 5.4 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.
In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 5.5 - Esclusioni - delimitazioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;
c) le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute dalla Centrale Operativa con l'autosoccorritore;
d) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo e le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;

- in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazione di manutenzione;
- in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Capitolo 5: Condizioni che regolano le Prestazioni di Assistenza

LE PRESTAZIONI

a) Soccorso stradale (garanzia valida ad oltre 1 km dal domicilio dell'assicurato e con il massimo di 2 volte per anno assicurativo)

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni saranno fornite - su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance - anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell'Assicurato.
- **Traino**: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina. AXA Assistance terrà a proprio carico le spese nel limite del massimale di € 150, 00 per evento.
- **Recupero difficoltoso**: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di € 250,00 per evento.
- **Foratura pneumatico – Esaurimento batteria – Esaurimento carburante:** in caso di foratura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria, AXA Assistance provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.

  In caso di esaurimento del carburante, AXA Assistance provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

Si specifica che:

- la prestazione "Soccorso Stradale" è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di € 150,00 sopra indicato sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;

- nel massimale di € 150,00 sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
- in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato.

b) Accompagnamento all'abitazione in caso di chiusura del punto di assistenza

Qualora il soccorso stradale avvenga durante l'orario di chiusura delle officine e all'interno del comune di residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa, metterà a disposizione un servizio di accompagnamento per permettere all'Assicurato di raggiungere la propria abitazione. AXA Assistance tiene a proprio carico i costi fino alla concorrenza del massimale di € 20,00 per evento.
Qualora non sia possibile l'organizzazione del servizio, AXA Assistance rimborserà i costi sostenuti, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

c) Veicolo in sostituzione

Qualora a seguito di guasto, incendio o incidente da circolazione il veicolo resti immobilizzato oppure non sia in condizione di circolare autonomamente rispettando le condizioni di sicurezza del Nuovo Codice della Strada, sempre che le riparazioni necessitino di almeno 8 ore di manodopera effettiva certificate dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale, AXA Assistance mette a disposizione dell'Assicurato:

- un motoveicolo sostitutivo, ove possibile di pari categoria, per un periodo massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato. Si precisa che la tale prestazione sarà erogata nei principali centri urbani (Roma, Bologna, Firenze, Milano) e comunque secondo le disponibilità delle Società di noleggio convenzionate con la Centrale Operativa;

oppure

- un'autovettura a noleggio, di cilindrata 1.200 c.c. per un periodo massimo di 7 giorni a chilometraggio illimitato compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.

Si specifica che:
- la prestazione verrà erogata solo dopo la richiesta di "Soccorso Stradale" da parte dell'Assicurato alla Centrale Operativa per il tempo strettamente necessario alle riparazioni, oppure, in caso di furto totale del veicolo assicurato, previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l'attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.

La prestazione potrà essere fornita presso le stazioni di autonoleggio convenzionate, secondo gli orari di apertura, le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste dalle stesse.
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso potrebbe dover essere garantito con carta di credito.

La prestazione è fornita alle seguenti condizioni: senza autista, a chilometraggio illimitato, compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.
Sono in ogni caso escluse e rimangono a carico dell'Assicurato: le spese di carburante, le spese per il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), i maggiori costi per l'eventuale drop-off (riconsegna del veicolo in un posto diverso da quello di presa in consegna), le spese per assicurazioni facoltative, la franchigia furto e kasko, le eventuali multe, così come le spese di noleggio per il tempo eccedente i giorni garantiti.

d) Spese di albergo (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l'immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificate dal capo officina secondo la tempistica della casa costruttrice, l'Assicurato potrà richiedere la prenotazione e sistemazione in albergo fino ad un massimo di 3 notti.
AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, con un massimale di € 125,00 per persona e per notte e di € 250,00 per sinistro.
Per ottenere la presente prestazione non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l'attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo.
Qualora l'Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle prestazioni "Veicolo in sostituzione" e "Rientro o prosecuzione del viaggio".

Si specifica che:
- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di "Soccorso Stradale" da parte dell'Assicurato alla Centrale Operativa;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per l'Assicurato e gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo e del massimale sopra indicato.

e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora il veicolo sia immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e siano necessarie oltre 8 ore di manodopera effettiva, o qualora si sia verificato di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri passeggeri al domicilio in Italia dell'Assicurato o consentirà loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.
Il rientro o il proseguimento verrà effettuato, a discrezione di AXA Assistance, con:
- treno (prima classe); mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per persona e di € 200,00 per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, mettendo a disposizione un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per persona e di € 500,00 per sinistro.

La prestazione, in caso di viaggio in treno o aereo, si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio, escludendo ogni spesa diversa da queste. Si specifica che:

- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di "Soccorso Stradale" da parte dell'Assicurato alla Centrale Operativa; in caso di furto totale del veicolo assicurato, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti, l'attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell'Assicurato e dell'eventuale passeggero;
- qualora l'Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione "Spese di albergo".

f) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora a seguito di sinistro i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano un minimo di 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, AXA Assistance, a riparazione avvenuta e a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione, un biglietto di viaggio in:

- treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per sinistro.

Si specifica che:

- la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di "Rientro o prosecuzione del viaggio" da parte dell'Assicurato alla Centrale Operativa;
- non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa di pezzi di ricambio, la ricerca di guasti e l'attesa per la diagnosi, il tagliando periodico e/o la campagna di richiamo. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell'Assicurato.

g) Recupero del veicolo ritrovato dopo il Furto (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, AXA Assistance, a suo insindacabile giudizio, provvederà a mettere a disposizione un biglietto di viaggio in:

- treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per sinistro;
- aereo (classe turistica), qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 250,00 per sinistro.

Si specifica che:
- la prestazione si intende limitata alle sole spese dei biglietti di viaggio escludendo ogni spesa diversa da queste;
- le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti dell'Assicurato;
- AXA Assistance potrà richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto presentata alle competenti Autorità e copia del verbale di ritrovamento del veicolo.

i) Dissequestro veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, AXA Assistance provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi entro il limite di € 260,00 per evento.

l) Informazioni sulla viabilità e sui punti di assistenza

AXA Assistance potrà fornire, a seguito di sinistro rientrante in polizza, le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
- concessionari case motociclistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- traffico sulle strade statali ed autostradali.

m) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvederà ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l'incidente od il guasto del veicolo.
AXA Assistance provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
AXA Assistance terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio fino alla concorrenza del massimale di € 600,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Si specifica che:
- l'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- la prestazione non sarà effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice;
- in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

n) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero

Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell'Assicurato necessiti di riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, AXA Assistance provvederà, per conto dell'Assicurato, al pagamento della fattura per la riparazione del veicolo entro il limite di € 750,00 per evento e per anno, a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è effettuata nel caso in cui la AXA Assistance non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall'Assicurato.
L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono ad AXA Assistance di verificarne la solvibilità.
L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.

o) Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo all'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera od un tempo di immobilizzo superiore a 4 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell'officina, salvo poi una verifica a posteriori dell'effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell'Assicurato.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000,00 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell'Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L'impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

p) Anticipo cauzione civile e penale (prestazione valida all'estero)

Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all'estero, l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, AXA Assistance si impegna ad anticipare un importo entro il limite di € 5.000,00 per evento e per anno contro opportuna garanzia bancaria fornita dall'Assicurato e ritenuta tale ad insindacabile giudizio di AXA Assistance, per la costituzione dell'eventuale cauzione civile e penale per la libertà dell'Assicurato.
L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti di AXA Assistance e se l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio di AXA Assistance. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.
In ogni caso, la somma dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla sua messa a disposizione; trascorso tale termine AXA Assistance potrà richiedere anche i relativi interessi.

q) Assistenza legale (prestazione valida all'estero)

Qualora in seguito ad incidente stradale, avvenuto all'estero, l'Assicurato si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell'assistenza di un legale, AXA Assistance terrà a proprio carico le relative spese entro il limite di € 520,00 per evento e per anno.

LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Art. 5.6 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

In deroga all'art. 3.10 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE
Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)
Fax +39.06.47.40.742

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa. Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'Assicurato dovrà fornire altresì l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 5.7 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 5.8 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'art. 5.6 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

Capitolo 6: Condizioni che regolano l'assicurazione Tutela Legale

PREMESSA

La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA
Tel. +39 06 42.115.629 - Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6.1- Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".
Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.10 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.3 - Casi assicurati

La garanzia viene prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

   Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata, per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro nei seguenti casi:

   - mancato accordo fra AXA Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato, qualora dopo la presentazione dell'offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A., questa non sia stata accettata dal danneggiato;
   - mancata comunicazione di offerta o di diniego dell'offerta, da parte di AXA Assicurazioni S.p.A., entro i termini previsti dall'art. 148 di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

   La presente garanzia non opera invece nel caso in cui AXA Assicurazioni comunichi all'Assicurato i motivi che impediscono il risarcimento diretto.

b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;

d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa (salvo quanto previsto alla lettera c) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati");
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se lo stesso è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
f) nei casi nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
i) per le controversie nei confronti di AXA, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati";
j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

Art. 6.6 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

IL SINISTRO

Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.10 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.11 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente

CENNI SULLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.P.R. N. 254/2006 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 2.4 - Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) sulla base della disciplina del "*risarcimento diretto*" per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
   - la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
   - i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
   - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

   In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "*risarcimento diretto*" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

   Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

   Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

   Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'Assicurato);

b) sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)

c) sulla base della "procedura di risarcimento prevista dall'art. 148" del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

FACOLTÀ DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALLA SOCIETÀ PER UNO O PIÙ SINISTRI PER EVITARE LA MAGGIORAZIONE DI PREMIO DOVUTA ALL'APPLICAZIONE DELLA BONUS/MALUS

Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del "*risarcimento diretto*" l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

Appendice R.C.A. – Scala comune di corrispondenza

L'allegato 2 del Regolamento ISVAP 4 del 9 agosto 2006 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di merito CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA

Classe di merito C.U.	***Classe di collocazione in base ai sinistri osservati***				
	0 sinistri	**1 sinistro**	**2 sinistri**	**3 sinistri**	**4 o più sinistri**
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Informativa sulla "Privacy" (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative [i]

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[ii], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[iii]) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati[iv].

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate [v] il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" [vi], in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne

specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati[vii] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione[viii]; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento[ix].

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI) - - E-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it**

---

[i] La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

[ii] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

[iii] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

[iv] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di

contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

[v] Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

[vi] Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela legale, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

[vii] Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

[viii] Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

[ix] Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 *(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)* prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

www.axa.it

Mod. **1980** – ed. agosto 2015 – stampa 07/2015 – CAL

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 giugno 2015.

AXA Assicurazioni S.p.A.
Corso Como, 17
20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018

ridefiniamo / la protezione